

Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 2024, n. 20790

INFORTUNIO DELL'ALUNNO DURANTE L'ORA DI EDUCAZIONE FISICA: LE RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA E DEGLI INSEGNANTI

di *Saverio Sicilia**

ABSTRACT: The aim of this work is to analyse a specific case concerning the liability of teachers and the school in the event of an injury sustained by a minor student during physical education class. The commentary focuses on Articles 1218 and 2048 of the Civil Code. Specifically, case law on these provisions has confirmed the existence of contractual liability of the school administration in cases where the minor sustains self-inflicted injuries, and clarified that while the minor must prove that the harmful event occurred while under the care of the school, the burden of proof falls on the school to demonstrate that the harmful event was caused by factors not attributable to the teachers or the school, and that the injury was neither foreseeable nor avoidable.

Il lavoro si propone l'obiettivo di analizzare il regime di responsabilità imputabile all'istituto scolastico e agli insegnanti per i casi di infortuni riportati dagli alunni minori durante l'ora di educazione fisica. In particolare, il commento si concentra sugli orientamenti giurisprudenziali formatisi circa l'applicabilità a tali infortuni degli artt. 1218 e 2048 c.c. Costante giurisprudenza ritiene la sussistenza di una responsabilità contrattuale dell'amministrazione scolastica per i casi in cui il minore riporti lesioni auto-procuratore ed una responsabilità, concorrente, di natura extra-contrattuale, per i casi di infortuni causati dal comportamento illecito di altri alunni, cd. etero-lesione. Dalle diverse modalità del fatto lesivo derivano conseguenze in ordine all'onere della prova. Mentre per i casi di auto-lesione il minore dovrà provare soltanto che il fatto lesivo sia accaduto nel momento in cui era affidato alla scuola, incombendo sull'istituto scolastico l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è dipeso da cause non imputabili agli insegnanti, né alla scuola e che l'evento lesivo non era prevedibile o evitabile. Nelle ipotesi di etero-lesione graverà invece sul danneggiato anche la prova del fatto illecito del minore antagonista.

* Avvocato e dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno. Dal 2021 è Sostituto Procuratore presso la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) e arbitro presso la Commissione Vertenze economiche della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.). È membro della Commissione *Sport & Business* dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, della Commissione di Diritto dello Sport presso il C.O.A di Salerno e docente in diverse Università, tra cui l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, l'Università degli Studi della Campania Università Vanvitelli di Napoli e "IlSole24Business School" di Milano. E-mail: ssicilia@unisa.it.

Keywords: *Civil liability – Liability of teachers – Civil law – Art.2048 c.c. – Sport.*

Responsabilità civile – Responsabilità degli insegnanti – Diritto civile – Art. 2048 c.c. – Sport.

SOMMARIO: 1. Il caso ad esame: l'ordinanza n. 20790 della Cassazione – 2. La responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico *ex art. 1218 c.c.* – 3. La responsabilità degli insegnanti e degli istruttori sportivi *ex art. 2048 c.c.* – 4. L'accettazione del rischio ed il collegamento funzionale all'azione di gioco per le ipotesi di infortuni sportivi – 5 Conclusioni

1. *Il caso ad esame: l'ordinanza n. 20790 della Cassazione*

La vicenda ad esame della Cassazione è relativa al caso di una studentessa che, dopo aver riportato un infortunio durante la lezione di educazione fisica, citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, la scuola ed il M.I.U.R. chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Nello specifico, mentre l'alunna svolgeva un esercizio di *rugby*, a seguito di una colluttazione con delle compagne di classe, rovinava al suolo, battendo la nuca contro il pavimento in cemento del cortile interno della palestra. La difesa della minore sosteneva che l'infortunio era dovuto alla condotta imprudente degli insegnanti per aver consentito un gioco pericoloso in un ambiente inadatto senza aver adottato le dovute precauzioni. L'Istituto e il Ministero si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda sull'assunto che non si trattasse di una partita di *rugby* vera e propria ma di esercizi propedeutici a tale sport da considerarsi non pericolosi. Furono chiamate in causa anche le compagnie assicuratrici dell'istituto scolastico. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2030/2019, rigettava la domanda della studentessa escludendo che l'incidente fosse imputabile a responsabilità dell'istituto scolastico e del Ministero. La decisione venne impugnata innanzi la Corte d'Appello di Venezia sostenendo che l'esercizio richiesto fosse pericoloso, la pavimentazione inadeguata e i doveri di vigilanza e protezione violati. In particolare, nell'atto di appello era sostenuto che il gioco prescelto comportasse un rischio di infortunio legato alla dinamica di blocco del compagno in corsa e alla conseguente possibilità di cadere su una pavimentazione in cemento non adeguata. L'alunna inoltre rilevava che il Tribunale avesse erroneamente escluso la responsabilità contrattuale dell'istituto per non aver predisposto misure preventive volte ad evitare l'infortunio e riteneva, peraltro, la decisione viziata per omesso accertamento delle responsabilità *ex art. 2048 c.c.* in capo agli insegnanti. Nonostante le doglianze avanzate, anche la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 333/2021, rigettava il gravame proposto. Avverso la decisione della Corte di Appello l'alunna proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo eccepiva l'errata applicazione dell'*art. 2048 c.c.*,